

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA.

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI,
TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALE E DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEGLI ENTI PUBBLICI
VIGILATI, DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E DELLE SOCIETA' DI DIRITTO
PRIVATO PARTECIPATE.**

Aprovato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 05/05/2017

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Finalità.....	3
Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione.....	3
TITOLO II - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO	3
Articolo 3 - Documenti e informazioni oggetto di pubblicazione titolari di incarichi politici (art. 14 co. 1 D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. – Legge n. 441/1982).....	3
Articolo 4 - Documenti e informazioni oggetto di pubblicazione titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferito (art. 14 co. 1 - bis D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. – Legge n. 441/1982)	5
Articolo 5 - Tempi di trasmissione e informazioni specifiche su alcuni obblighi oggetto di pubblicazione (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013 - art. 2 co. 1 e 2 Legge n. 441/1982)	5
Articolo 6 - Modalità di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei documenti e delle informazioni (art. 14 co. 2 D.Lgs. n. 33/2013).....	5
Articolo 7 - Aggiornamento dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione (art. 8 D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.).....	6
Articolo 8 - Obblighi successivi alla cessazione della carica o dell'incarico (art. 4 Legge n. 441/1982).....	6
TITOLO III - DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO NONCHÉ ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO	7
Articolo 9 - Obblighi di comunicazione e pubblicazione di documenti, dati e informazioni da parte degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.....	7
TITOLO IV - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DERIVANTE DALLA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI TITOLI II E III.....	7
Articolo 10 - Obblighi di comunicazione e pubblicazione - Soggetti tenuti al presidio e alla vigilanza	7
Articolo 11 - Adempimenti conseguenti alla mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni riguardanti i titolari di incarichi politici e dirigenziali a qualsiasi titolo conferito.....	8
Articolo 12 - Presidio e vigilanza delle pubblicazioni effettuate da parte degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.....	9
Articolo 13 - Sanzioni (art. 47 D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.).....	9
TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI	10
Articolo 14 - Disposizioni finali	10
Articolo 15 - Norme di rinvio	11
Articolo 16 - Entrata in vigore	11

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento persegue e attua i valori della legalità, della trasparenza e dell'accessibilità alle informazioni di cui agli articoli 14 e 22 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e di cui alla Legge n. 441/1982 e ss.mm.ii., anche al fine di garantire l'esercizio concreto dell'accesso civico negli specifici ambiti previsti da tali disposizioni normative.

Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Amministrazione Provinciale, l'attuazione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, informazioni e documenti concernenti i titolari di cariche elettive e di direzione individuati nelle figure di:
 - a) Presidente della Provincia,
 - b) Consiglieri Provinciali,
 - c) Segretario Provinciale,
 - d) Dirigenti;
2. L'Area Amministrativa e Risorse Umane, cura, la consegna ai titolari di incarichi politici di copia del presente Regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina, nonché in caso di surroga.
3. Il Dipartimento Presidenza e Segreteria in sede di prima applicazione consegna in copia il presente Regolamento ai Dirigenti.
4. Il presente Regolamento disciplina altresì l'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi e/o in capo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società di diritto privato partecipate, anche in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all'attività di pubblico interesse da ognuno di essi svolta.

TITOLO II - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Articolo 3 - Documenti e informazioni oggetto di pubblicazione titolari di incarichi politici (art. 14 co. 1 D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. - Legge n. 441/1982)

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, sono oggetto di pubblicazione i seguenti documenti e informazioni:
 - a) l'atto di nomina o di proclamazione, convalida, surroga, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

- b) il curriculum in formato europeo;
 - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
 - d) gli importi di viaggi di servizio e missioni, connessi alla carica, pagati con fondi pubblici;
 - e) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - f) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - g) una dichiarazione, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - h) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, oppure modello CU per coloro che siano in possesso esclusivamente di redditi da lavoro dipendente, oppure, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, un'attestazione relativa a detta circostanza;
 - i) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte; alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all'art. 4 della Legge n. 659/1981 relative agli eventuali contributi ricevuti.
 - j) dichiarazione annuale concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione di questa, un'attestazione relativa a detta circostanza;
2. Gli adempimenti di cui alle lettere g), h), j) del presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
 3. In caso di mancato consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente, sussiste in capo all'Amministrazione l'obbligo di pubblicare l'atto dal quale risulti il mancato consenso. Tale atto dovrà essere prodotto dal titolare dell'incarico e indicherà il legame di parentela con il titolare medesimo ma non l'identificazione personale del coniuge e/o dei parenti entro il secondo grado.
 4. Con riferimento alla lettera e) del primo comma del presente articolo costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

da parte dell'amministrazione su tali enti. Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l'obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo "politico" o connesse con la carica politica rivestita.

Articolo 4 - Documenti e informazioni oggetto di pubblicazione titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferito (art. 14 co. 1 - bis D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. - Legge n. 441/1982)

1. Sono oggetto di pubblicazione, per ciascun titolare di incarico dirigenziale a qualsiasi titolo conferito, i seguenti documenti e informazioni:
 - a) atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico;
 - b) il curriculum vitae in formato europeo;
 - c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - e) Dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico;
 - f) Dichiarazione sulla incompatibilità al conferimento dell'incarico;
 - g) Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.
2. Sono altresì oggetto di pubblicazione, per ciascun titolare di incarico dirigenziale a qualsiasi titolo conferito, i documenti e informazioni espressamente previsti dalla normativa in materia della trasparenza D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 ss.mm.ii.i, ovvero di disposizioni da parte dell'ANAC.

Articolo 5 - Tempi di trasmissione e informazioni specifiche su alcuni obblighi oggetto di pubblicazione (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013 - art. 2 co. 1 e 2 Legge n. 441/1982)

1. Entro 45 giorni successivi alla data di nomina o di proclamazione, convalida, surroga i titolari di incarichi politici sono tenuti a depositare presso gli Uffici preposti il proprio curriculum vitae in formato europeo e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) contenenti le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. Entro 45 giorni successivi alla data di conferimento dell'incarico i titolari di incarichi dirigenziale a qualsiasi titolo conferito sono tenuti a depositare presso gli Uffici preposti il proprio curriculum vitae in formato europeo e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) contenenti le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 6 - Modalità di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei documenti e delle informazioni (art. 14 co. 2 D.Lgs. n. 33/2013)

1. L'Amministrazione Provinciale pubblica nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

istituzionale i dati e le informazioni di cui all'art. 4 entro tre mesi dalla data nomina o di proclamazione, convalida, surroga i titolari di incarichi politici, e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

2. L'Amministrazione Provinciale pubblica nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale i dati e le informazioni di cui agli artt. 3 e 4 entro tre mesi dalla data di nomina dei titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferito, e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico.
3. L'Amministrazione Provinciale pubblica tempestivamente gli aggiornamenti dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Articolo 7 - Aggiornamento dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione (art. 8 D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.)

1. Con riferimento al precedente articolo 3 co. 1, gli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e) f) sono da assolversi a cura dei soggetti che vi sono tenuti in via tempestiva ad ogni variazione intervenuta. Gli obblighi di cui alle lettere g), h), j), sono da assolversi invece con cadenza annuale.
2. Con riferimento al precedente articolo 4 co. 1, gli obblighi di cui alle lettere a), b), c) d), e) sono da assolversi a cura dei soggetti che vi sono tenuti in via tempestiva ad ogni variazione intervenuta. Gli obblighi di cui alle lettere f) g), sono da assolversi invece con cadenza annuale.
3. Gli amministratori devono altresì trasmettere annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della relativa dichiarazione, la documentazione di cui all'art. 3 co. 1 lettera h).

Articolo 8 - Obblighi successivi alla cessazione della carica o dell'incarico (art. 4 Legge n. 441/1982)

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione della carica o al termine dell'incarico, i titolari di incarichi politici sono tenuti a depositare presso gli Uffici preposti dell'Area Amministrativa e Risorse Umane una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, intervenute dopo l'ultima attestazione depositata.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente dovrà essere pubblicata tempestivamente sul sito dell'Amministrazione, procedendo alla contestuale rimozione della prima dichiarazione patrimoniale e delle successive eventuali dichiarazioni rese nel corso dell'incarico.
3. Entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare altresì una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, nonché copia della dichiarazione annuale del coniuge e dei parenti entro il secondo grado che vi hanno consentito.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

4. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, con l'esclusione della dichiarazione annuale del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, sono oggetto di pubblicazione per i tre anni successivi alla cessazione del incarico.

TITOLO III - DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO NONCHÉ ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO

Articolo 9 - Obblighi di comunicazione e pubblicazione di documenti, dati e informazioni da parte degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Gli enti pubblici vigilati, le società di diritto privato a partecipazione maggioritaria e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, limitatamente all'attività di pubblico interesse dagli stessi svolta, pubblicano i dati e le informazioni di cui alla Legge 190/2012 e di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, in apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito internet.
2. In applicazione dell'art. 2 - bis del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., le società di diritto privato a partecipazione non maggioritaria pubblicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse dalle stesse svolta, i dati e le informazioni di cui all'art. 1 co. da 15 a 33 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., e di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e all'articolo 14 del decreto medesimo, relativamente agli amministratori nominati e/o designati dalle Amministrazioni Pubbliche.

TITOLO IV - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DERIVANTE DALLA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI TITOLI II E III

Articolo 10 - Obblighi di comunicazione e pubblicazione - Soggetti tenuti al presidio e alla vigilanza

1. La violazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al Titolo II del presente Regolamento comporta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., l'applicazione di sanzioni sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati richiesti sia nei confronti dei soggetti tenuti ad effettuare la pubblicazione, qualora non vi provvedano pur avendo ricevuto tutta la documentazione necessaria e/o utile.
2. Gli Uffici preposti dell'Area Amministrativa e Risorse Umane e dell'Area Finanziaria, negli ambiti di rispettiva competenza, presidiano le attività finalizzate alla raccolta e alla pubblicazione dei dati e delle informazioni suddette e provvedono alle informative di cui al successivo articolo 11.
3. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, qualora accertato dal Nucleo di Valutazione, costituisce, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

4. La valutazione dell'inadempimento incide ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Dirigenti, secondo le valutazioni del Nucleo di Valutazione.

Articolo 11 - Adempimenti conseguenti alla mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni riguardanti i titolari di incarichi politici e dirigenziali a qualsiasi titolo conferito.

1. Decorso il termine previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento per la trasmissione della documentazione e la comunicazione dei dati e delle informazioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., e dettagliati dagli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente Regolamento, l'Area Amministrativa e Risorse Umane provvede ad informare tempestivamente dei casi di mancata o incompleta presentazione, ai fini dell'avvio degli adempimenti di cui ai commi successivi:
 - a) il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai fini dell'attività di vigilanza connessa all'applicazione del presente Regolamento,
 - b) il Nucleo di Valutazione in quanto organo di cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione si avvale per verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente mediante la compilazione delle griglie di rilevazione e delle relative attestazioni,
2. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni gli uffici preposti dell'Area Amministrativa e Risorse Umane, a mezzo di posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitano il soggetto inadempiente a presentare la documentazione e/o la dichiarazione mancante entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'invito medesimo.
3. Nel caso di presentazione di documentazione incompleta o di dichiarazioni anch'esse non complete, gli uffici preposti dell'Area Amministrativa e Risorse Umane invitano il soggetto inadempiente, a mezzo di posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare la documentazione mancante o le integrazioni entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'invito medesimo; l'invito dovrà riportare l'esplicito richiamo al fatto che l'ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa come disciplinata al successivo articolo 13.
4. Nel caso in cui il soggetto inadempiente provveda ad inviare o regolarizzare i dati e le informazioni richieste ai fini della pubblicazione, gli Uffici preposti dell'Area Amministrativa e Risorse Umane provvedono a darne notizia al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al Nucleo di Valutazione, nonché a informare per conoscenza il Presidente della Provincia.
5. Nel caso in cui l'inadempimento, totale o parziale, persista anche dopo l'esperimento della procedura di cui ai

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

commi precedenti, gli Uffici preposti dell'Area Amministrativa e Risorse Umane informano il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza affinché provveda ad attivare i successivi adempimenti di competenza così come previsto al successivo articolo 13.

Articolo 12 - Presidio e vigilanza delle pubblicazioni effettuate da parte degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

1. Con riferimento agli enti e società di cui al Titolo III del presente Regolamento, i medesimi enti e società sono tenuti a comunicare all'Area Finanziaria - Servizio Società Partecipate, entro il termine di 20 giorni da ogni aggiornamento, ogni informazione utile ad assicurare la corretta applicazione da parte della Provincia del Sud Sardegna delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
2. Almeno una volta l'anno, in concomitanza con l'approvazione del proprio bilancio di esercizio, i medesimi enti e società, ai sensi dell'articolo 22 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013, devono dichiarare, mediante apposita comunicazione da inviare al Servizio Società Partecipate, di aver adempiuto ad ogni obbligo di trasparenza come indicato nel Titolo III del presente Regolamento, nel Piano Triennale per la Prevenzione delle Corruzione e per la Trasparenza della Provincia del Sud Sardegna e nel Piano Nazionale Anticorruzione.
3. L'avvenuta, così come la mancata o incompleta acquisizione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti è oggetto, anche ai fini delle procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente in materia:
 - a) di relazione tempestiva al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte del Servizio Società Partecipate;
 - b) di ricognizione specifica nell'ambito della relazione sull'andamento delle società partecipate elaborato ai sensi degli artt. 16-17 del Regolamento Provinciale sul sistema integrato dei controlli interni;
 - c) di informativa sul sito della Provincia del Sud Sardegna, entro il termine per l'effettuazione della relazione sull'andamento delle Società partecipate ai sensi degli artt. 16-17 del Regolamento Provinciale sul sistema integrato dei controlli interni.
4. Con riferimento agli enti e società di cui al Titolo III del presente Regolamento, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con l'ausilio del Servizio Società Partecipate e del Nucleo di Valutazione, potrà accertare la veridicità delle dichiarazioni di cui al co. 2 anche tramite procedure di campionamento, e comminare le relative sanzioni in caso di accertato e reiterato inadempimento.
5. Le disposizioni dell'articolo 12 si applicano anche a enti e società di diritto privato partecipate, di cui al Titolo III, agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli adempimenti descritti ai co. 2 e 3 sono a carico del Settore preposto.

Articolo 13 - Sanzioni (art. 47 D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.)

1. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di comunicazione delle informazioni, dei dati e dei

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

documenti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare della carica al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché di tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa nell'ambito dei limiti edittali fissati dall' medesimo art. 47 della norma sopraindicata, da un limite minimo di Euro 500,00= (cinquecento) ad un massimo di Euro 10.000,00= (diecimila).

2. La sanzione di cui al precedente co. 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'art. 14 co. 1 – ter del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii., relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4 – bis co. 2 del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii..
3. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, co. 2 del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii., dà luogo, in applicazione di quanto previsto dall'art. 47 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., ad una sanzione amministrativa nell'ambito dei limiti edittali fissati dalla medesima norma, da un limite minimo di Euro 500,00= (cinquecento) ad un massimo di Euro 10.000,00= (diecimila) a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non provvedono a comunicare il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
4. Le sanzioni di cui commi precedenti sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione ANAC ai sensi delle disposizioni del co. 3 dell'art. 47 del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è da intendersi integrato e coordinato con le disposizioni del PTCPT. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA della Provincia del Sud Sardegna.
2. Qualunque modifica od integrazione normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, informazioni e documenti relativi ai titolari di incarichi politici, i titolari di incarichi dirigenziale a qualsiasi titolo conferito, di cariche direttive negli enti vigilati e/o partecipati è recepita dinamicamente dal presente Regolamento.
3. In applicazione delle disposizioni del presente Regolamento ed in recepimento delle modifiche normative come richiamate dal precedente comma 2, gli uffici competenti curano la predisposizione, l'aggiornamento e

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

la conseguente diffusione della modulistica necessaria all'espletamento degli obblighi di pubblicazione di cui trattasi in conformità agli schemi ed alle indicazioni dell'ANAC.

Articolo 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.P.R. 12.04.2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Delibera ANAC del 21 gennaio 2015, n. 10 "Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013);
- D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D. lgs 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
- Delibera ANAC dell'8 marzo 2017, n. 241 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016" e relativi modelli di dichiarazioni allegati.
- Delibera ANAC 382 del 12 aprile 2017 "Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN".

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line della deliberazione di approvazione e dei relativi allegati;